


P R E F E T T U R A D I



L E C C E

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014**

INDICE

PREMESSA	2
<input type="checkbox"/> COMIZI E RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO	6
1-Svolgimento dei comizi e relative comunicazioni	7
2-Modalità di svolgimento dei Comizi	9
<input type="checkbox"/> PUBBLICHE MANIFESTAZIONI	11
<input type="checkbox"/> RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO	12
<input type="checkbox"/> MANIFESTAZIONI VARIE	13
<input type="checkbox"/> PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO AFFISSIONI	15
<input type="checkbox"/> DIVIETO DI FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA A CARATTERE FISSO E FIGURATIVA LUMINOSA MOBILE. DIVIETO DEL LANCIO O DEL GETTO DI VOLANTINI (ART. 6 LEGGE 212/1956 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)	17
<input type="checkbox"/> GAZEBI	19
<input type="checkbox"/> SONDAGGI	20



AREA II
RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

- DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI STABILITI PER LE VOTAZIONI** 20
- COMMITTENTE RESPONSABILE** 22

PREMESSA

Per favorire il regolare svolgimento della campagna elettorale, in un clima di reciproco rispetto e nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali, a garanzia anche della tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico, si forniscono di seguito le linee-guida, risultato delle intese raggiunte in occasione delle precorse tornate elettorali, da tenere presenti dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (ovvero dal 25 aprile 2014) .

In modo particolare le forze politiche si impegneranno a rispettare ed a far rispettare:

- le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art. 17) nonché *"di riunirsi pacificamente e senza armi"* (art. 21), o



P R E F E T T U R A D I

L E C C E

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993, n. 515 – così come modificata dalla legge 22.2.2000, n. 28 – recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica*” nonché delle altre disposizioni già vigenti (legge n. 212/1956 così come modificata dalla legge n. 130/1975).

- la delibera dell’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) del 2 aprile 2014, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissate per domenica 25 maggio 2014”;

- il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle **su fondi stradali, palizzate e recinzioni** (art. 1 della legge n. 212/56 così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, **su monumenti ed opere d’arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell’estetica cittadina** (art. 162 del D. Lgs. 42/2004). Al riguardo, per la parte di propria competenza, **ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell’assegnazione degli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati**, per ciascun candidato o lista (D. L.vo n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; **le spese sostenute dal Comune** per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio **sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall’art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007);



Le fondamentali regole della campagna elettorale, ed in particolare che:

1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 6 della legge 24/4/1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati o liste (art. 3 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);

2. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (**25 aprile 2014**) è **sospesa ogni forma di propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi – in luogo pubblico o esposto al pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di **propaganda luminosa mobile** (art. 6 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75);

3. non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge n 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano:


4. dal 25 aprile 2014 al 23 maggio 2014 compreso, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore, previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 7 della legge n. 130/75). **Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i**



comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente. Detta forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadano i Comuni stessi (art. 7 della legge 24.4.1975 n. 130 e del 4° comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada e successive modifiche);

5. dalla data di convocazione dei comizi elettorali, sino al penultimo giorno prima della votazione (**23 maggio 2014**), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 – comma 1 e 2 della legge n. 28/2000). Sulle forme di comunicazione radiotelevisiva vigono le disposizioni del regolamento contenuto nel provvedimento del 1° aprile 2014 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2014) della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e nella delibera del 2 aprile 2014 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) succitata.

6. dal 15° giorno antecedente quello della votazione (**10 maggio 2014**) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (**25 maggio 2014**), è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8, comma 1 della legge n. 28/2000);



7. dal giorno precedente quello della votazione (24 maggio 2014) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2014) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). E' consentita, invece, la **nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75;**

❖ **COMIZI E RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO**

Si ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia. Tuttavia, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n.1943/V dell'8 aprile 1980, è prassi costante, al fine di evitare turbative per l'ordine pubblico, che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'intervento delle locali autorità di pubblica sicurezza.



Pertanto i comizi all'aperto nei giorni feriali saranno effettuati tra le ore 10 e le ore 13,30, nonché tra le ore 17 e le ore 24. Nei giorni di sabato e festivi, nonché nell'ultima settimana precedente le consultazioni, si potranno effettuare tra le ore 10 e le ore 24.

Al fine dello svolgimento dei comizi la **piazza** individuata come **principale**, con provvedimento formale delle Amministrazioni comunali, dovrà essere comunicata alla Prefettura ed alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

1- Svolgimento dei comizi e relative comunicazioni

a) A tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni, le liste in competizione che intendano tenere comizi in un determinato Comune **segnaleranno**, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dei comizi sotto il profilo organizzativo (prenotazione della piazza, indicazione degli orari ecc., **il giorno, l'ora e la località del comizio a partire dalle ore 9,00 e sino al termine dell'orario d'ufficio del giorno precedente a quello fissato per il comizio.**

Il Sindaco del Comune interessato, ricevuta la segnalazione, sulla quale sarà stata apposta la data e l'ora di ricezione, ne disporrà l'immediata comunicazione, ai fini dell'attuazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica:

- per i Comuni ove sono presenti Commissariati di P.S., ai Commissariati;
- per i Comuni ove sono presenti Stazioni dei Carabinieri, al Comando Stazione;



RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

- per i Comuni ove non sono presenti Stazioni dei Carabinieri, al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio;

In particolare, gli Uffici Comunali comunicheranno, tenuto conto del giorno e dell'ora di presentazione dell'avviso, il giorno e l'ora del comizio, nonché il gruppo o movimento o lista interessati, previa verifica circa l'eventuale presentazione per lo stesso giorno e ora, di precedenti avvisi.

Laddove non possa farsi luogo al criterio della precedenza in base all'ordine di presentazione e cioè in caso di presentazione contemporanea di richiesta per tenere i comizi nello stesso luogo e nella stessa ora, si procederà mediante sorteggio.

Le liste in competizione segnaleranno nella stessa richiesta il luogo ove, in caso di condizioni meteorologiche avverse, sarà trasferita la riunione. In tal caso i locali dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità. E' consentita l'installazione di altoparlanti esterni.

Analogamente, dovrà essere comunicata l'eventuale rinuncia.

b) Per i comizi dei **Candidati Premier** o **Capi delle Coalizioni**, nonché dei **Presidenti nazionali** e dei **Segretari nazionali** o **Coordinatori nazionali** dei partiti o gruppi politici, l'avviso potrà essere presentato sin da **sette giorni prima della data fissata per il comizio** con l'obbligo, per la lista o partito interessato, di provvedere alla conferma o alla disdetta della prenotazione entro le ore 9,00 del giorno precedente il comizio stesso.

Nel caso di concomitanza di comizio tenuto dal Candidato Premier o Capo di Coalizione e di comizio tenuto da altro candidato o lista, sarà data



precedenza, per una sola volta, al Comizio tenuto dal Candidato Premier o Capo di Coalizione.

c) Salvo diverse intese, concordate tra le parti interessate, si stabilisce che per i comizi di chiusura (giovedì 22 maggio e venerdì 23 maggio), al fine di consentirne lo svolgimento da parte di tutte le coalizioni in competizione, le richieste di prenotazione vengano inoltrate esclusivamente per singola coalizione. La durata del comizio, diversamente da quanto indicato al punto c) del successivo paragrafo 2- Modalità di svolgimento dei comizi- viene stabilita in 1 h e 30 minuti + 15 minuti per consentire il deflusso degli ascoltatori e la messa in opera di emblemi e simboli che di solito vengono installati sui palchi degli oratori.

2 - Modalità di svolgimento dei Comizi

a) L'annuncio dei comizi con altoparlante dovrà essere effettuato in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete dei cittadini e, comunque, non nei pressi delle scuole e dei luoghi di lavoro durante le ore lavorative, salvo che per la mezz'ora antecedente l'inizio delle lezioni e i turni di lavoro, nonché nelle adiacenze di ospedali, case di cura e cimiteri.

b) Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi. **Il preannuncio di comizi**



AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

con altoparlanti sarà, altresì, vietato nei giorni e nelle ore di tregua (ore 13.30-17.00) ed in occasione di eventuali feste patronali.

c) I comizi nella piazza principale avranno la durata di 45 minuti. Tra un comizio e l'altro verrà lasciato libero un intervallo di 15 minuti per consentire il deflusso degli ascoltatori e la messa in opera di emblemi e simboli che di solito vengono installati sui palchi degli oratori.

d) Ogni lista e, nel caso di liste facenti parte di coalizione, ogni coalizione in competizione, una volta alla settimana, esclusi gli ultimi cinque giorni utili della campagna elettorale e i giorni festivi, potrà usufruire di un periodo doppio di tempo e cioè di minuti 90 + minuti 15 per consentire il deflusso degli ascoltatori e la messa in opera di emblemi e simboli che di solito vengono installati sui palchi degli oratori.

e) Ogni candidato o partito, gruppo o movimento politico che sostiene una candidatura non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora.

f) Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole - durante le ore di attività didattica - dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

g) Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi. **Nelle piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori parleranno, sistemati su palco o altrimenti, sempre nel lato opposto al tempio o alle sedi suddette.**

h) Dovranno evitarsi comizi contemporanei in piazze tra loro interferenti.

i) I comizi potranno avere inizio non prima delle ore 17.00 nei giorni di mercato e nelle piazze ove si effettuano i mercati.



RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

l) Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini da parte di altre formazioni politiche non interessate al comizio.

m) E' sospeso ogni comizio nei giorni in cui ha luogo la festività del Santo Patrono ed è opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose, in programma durante il periodo della campagna elettorale.

I cd. **comizi rionali**, che si svolgono anche a mezzo di altoparlanti installati su automezzi fermi, non potranno avere una durata inferiore a 15 minuti primi e superiore a 30 minuti primi. Per tale forma di comizi valgono le stesse modalità di preavviso sopra richiamate, con l'aggiunta della precisazione esatta della via e della piazza. Inoltre, il responsabile dovrà uscire dall'automezzo per essere riconosciuto fisicamente.

Gli stessi potranno essere preannunciati solo nell'ambito del rione o via non prima di due ore antecedenti l'inizio del comizio e dovranno, infine, svolgersi, ove possibile, ad almeno 200 metri di distanza dalle piazze in cui fossero in corso i comizi principali o altri comizi rionali, onde evitare il reciproco disturbo.

❖ PUBBLICHE MANIFESTAZIONI



AREA II
RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di **pubbliche manifestazioni** dovrà essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

Per quanto riguarda lo svolgimento di **manifestazioni folcloristiche, musicali, etc., a carattere politico** (quali festivals, feste dei partiti, movimenti o gruppi politici) i Sindaci, individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, devono evitare che dette manifestazioni interferiscano in maniera significativa con queste ultime. Si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere **l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S.**

❖ **RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO**

Ai sensi dell'art. 19 della legge 10/12/1993 n. 515, le Amministrazioni, senza oneri a proprio carico e sulla base delle proprie norme regolamentari, sono tenute a mettere disposizione dei candidati e/o dei partiti, gruppi o movimenti politici, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti. A tale scopo, i Sindaci si impegnano a comunicare tempestivamente ai partiti, ai gruppi ed ai movimenti politici la disponibilità di dette strutture, il cui utilizzo sarà consentito secondo l'ordine di presentazione della richiesta pervenuta all'amministrazione comunale.



❖ **MANIFESTAZIONI VARIE**

1) In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, ad esclusione della piazza individuata per i comizi, sempreché si attengano alla normativa di cui alle leggi 4.4.1956, n. 212 e 21.4.1975, n. 130, in tema di propaganda elettorale. In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e non debbono quindi costituire propaganda diretta o indiretta concernente le consultazioni elettorali in corso. I manifesti annunciatori o relativi alle dette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale ma solo negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

2) come noto ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per le elezioni europee e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Per le elezioni comunali, ai sensi dell'art.29, 6 c., della L. 25 marzo 1993 n. 81, tale divieto decorre dal trentesimo giorno antecedente l'inizio della campagna elettorale e, quindi, dal 26 marzo 2014 e per tutta la durata della stessa.

Per tutte quelle attività di comunicazione ritenute indispensabili ed indifferibili per l'efficace svolgimento e per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, è necessario che le Amministrazioni richiedano un preventivo parere all'Autorità per le



P R E F E T T U R A D I

L E C C E

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Garanzie nelle Comunicazioni. Tali iniziative di comunicazione dovranno comunque essere effettuate in forma impersonale recando esclusivamente l'emblema della Repubblica oltre ad eventuali strumenti di comunicazione informativa (numero verde, sito internet, ecc.) necessari a veicolare l'iniziativa di comunicazione.

Le Amministrazioni che nel suindicato periodo intendano richiedere al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria la messa in onda delle proprie iniziative di comunicazione a carattere pubblicitario sulle reti Rai (ai sensi del combinato disposto della legge 7 giugno 2000, n. 150, art. 3 e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, art. 45, comma 2, lettera g), dovranno allegare il parere positivo espresso dall'AGCOM.

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori

dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, si ritiene che, sebbene la norma sia inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.



RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 con il formulare l'accezione al divieto di comunicazione, mentre consente di circoscrivere la liceità delle attività di comunicazione nell'ambito di un riferimento sia a "forme impersonali" che alla "indispensabilità" dell'attività in parola per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo, sembra comunque rapportarsi – tenuto conto dell'assenza di specifiche sanzioni nello stesso contesto normativo - all'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

❖ **PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO AFFISSIONI**

- 1)** Si richiama l'attenzione sulle modifiche recentemente apportate alla legge 4 aprile 1956 n. 212, con l'articolo 1, comma 400 lett. h), della legge 27 dicembre 2013 n. 146 (legge di stabilità 2014) che hanno disposto l'eliminazione della propaganda indiretta e una riduzione degli spazi della propaganda diretta (v. circolari prefettizie n.10437 del 11 febbraio 2014 e n. 30506 del 11 aprile 2014).

L'affissione di stampati, manifesti e di altro materiale elettorale (**compresi gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale**), inerenti la campagna elettorale è consentita negli appositi spazi allo scopo assegnati, con le modalità stabilite dalle Giunte comunali a coloro che abbiano fatto pervenire apposita istanza al Sindaco dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (da martedì 22 aprile a giovedì 24 aprile 2014).



AREA II
RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

L'affissione di stampati e di manifesti di propaganda da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni comune.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, **è vietata**:

- ❖ l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, etc.;
- ❖ l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
- ❖ l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. E' fatta eccezione, per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130/1975).



❖ **DIVIETO DI FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA A CARATTERE FISSO E FIGURATIVA LUMINOSA MOBILE. DIVIETO DEL LANCIO O DEL GETTO DI VOLANTINI (art. 6 Legge 212/1956 e successive modificazioni)**

- 1) Vigè il divieto di ogni forma di **propaganda figurativa a carattere fisso**: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.
- 2) Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.
- 3) In forza del predetto divieto, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei comuni.
- 4) Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi (ad es. **pubblicità elettorale a mezzo di circuito telematico o pubblicità elettorale dinamica su tabellone elettronico**), anche a circuito chiuso, sono ritenuti tali da non essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa. Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in mancanza di un'apposita proibizione normativa, **deve ritenersi ammissibile**.
- 5) È vietata ogni forma di propaganda **luminosa mobile** (art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130).
- 6) Nel caso in cui vengano organizzate sfilate di carri allegorici che rimandino a temi connessi alla campagna elettorale-configurandosi in tali casi comunque una forma di propaganda-si ritiene, anche sulla scorta dell'avviso espresso al riguardo dal



AREA II
RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Ministero dell'Interno, che gli stessi possano essere ricondotti nell'ambito della propaganda figurativa mobile che, in quanto tale, può essere solo non luminosa.

7) E' da ritenersi **ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (cd. VELE e simili) nel rispetto delle norme del Codice della strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile.**

Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale può essere consentita l'affissione di stampati inerenti la propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, ecc., i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico: i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (cosiddetta propaganda itinerante).

In particolare, tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del c.d.s. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, nei limiti fissati dalle norme del codice della strada. Tuttavia, qualora tali veicoli dovessero sostare in modo prolungato, anche di notte ed in spazi autorizzati dal codice della strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

8) E' vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili. Ne è consentita invece la distribuzione, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio. La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco trattandosi di forma di propaganda elettorale.



❖ **GAZEBI**

L'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, vieta dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Pertanto, come precisato dal Ministero dell'Interno con circolare n.41/06 del 13 marzo 2006, è consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:

- 1) tali strutture non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati, ad eccezione di una bandiera del partito esclusivamente al fine di identificare la titolarità del gazebo medesimo;
- 2) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.

In sostanza, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.



AREA II
RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

❖ **SONDAGGI**

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi **a partire da sabato 24 maggio 2014** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, 4° comma della Legge 10/12/1993 n. 515, come sostituito dall'art.1 del D.L. 4 febbraio 1994 n. 88 convertito con Legge 24/2/1994 n. 127.

❖ **DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLO STABILITO PER LE VOTAZIONE**

Nel giorno delle elezioni e nel giorno precedente vigono i divieti di cui all'art. 9 della L. 212/56. In tali giorni non saranno quindi consentiti:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale.

Negli stessi giorni sono vietati altresì:

- ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali;



AREA II
RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

- la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici o mediante trasmissioni radiotelevisive;

In relazione ai divieti di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali e di nuove affissioni, si chiarisce che la norma non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale **collocati negli appositi spazi** qualora questi si trovino, per avventura, entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il dettato del 1° comma dell'art. 9 della Legge 212/1956 che vieta solamente le "nuove affissioni" sia con l'art. 2 della legge medesima che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati all'affissione di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.

Sempre a tale riguardo, si suggerisce che i **comitati elettorali** siano posti in locali distanti almeno 200 m. dall'ingresso delle sezioni al fine di consentire il puntuale rispetto della sopra citata normativa. Si precisa che i comitati possono essere dotati esclusivamente di insegna indicante la sede medesima (Comitato elettorale + simbolo lista, per analogia con quanto previsto per le sedi dei partiti politici), con esclusione di manifesti di propaganda elettorale attaccati a ridosso di vetri o porte a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale. Ne è ammessa l'affissione sui muri interni.

Non costituisce forma di propaganda elettorale la circostanza che i rappresentanti di lista o dei gruppi ammessi, **nell'interno della sezione elettorale**



AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

per la quale sono stati designati, indossino un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano.

❖ **COMMITTENTE RESPONSABILE**

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (3° comma, art. 29 della legge 25/03/1993 n. 81 ssmmii, art 3 della legge n. 515 del 10 dicembre 1993) .

Il presente Protocollo sarà inviato a tutti i partiti e/o movimenti politici non presenti all'odierno incontro, nonché a tutti i Sindaci dei Comuni della provincia affinché ne venga data la massima diffusione.